

CONDIZIONI CONTRATTUALI GENERALI
PER IL SERVIZIO DI PULISECCO – LAVANDERIA

Art. 1

La Pulisecco-lavanderia è tenuta a rilasciare, al momento del ritiro per la prestazione, la ricevuta datata con la descrizione dei capi, l'indicazione del termine di consegna e l'attestazione che il Cliente è stato portato a conoscenza delle presenti condizioni contrattuali.

Art. 2

La Pulisecco-lavanderia è tenuta ad osservare le indicazioni dell'etichetta obbligatoria di composizione (D.L. 194/1999) e di manutenzione (L.126/1991).

Se le indicazioni sono assenti o in contrasto con l'esperienza e le regole d'arte della Pulisecco-lavanderia, ciò deve essere fatto presente al Cliente, spiegando gli eventuali rischi che lo stesso Cliente dovrà assumersi.

In caso di danni riportati dal capo pur nel rispetto di quanto disposto dalle etichette di composizione e/o di manutenzione, comprovato da specifica perizia, il Cliente potrà avvalersi di quanto disposto dalla vigente normativa.

Art. 3

La Pulisecco-lavanderia può rifiutarsi di effettuare il lavoro qualora riscontri difficoltà e/o impossibilità di eseguirlo accuratamente.

Art. 4

La Pulisecco-lavanderia si assume tutte le responsabilità nel caso di consegna dei capi a persone non munite della ricevuta di cui all'art. 1.

Art. 5

La Pulisecco-lavanderia è tenuta a rispettare il termine di consegna con una tolleranza di 10 giorni. Oltre tale termine il Cliente ha diritto ad una riduzione del prezzo pari al 10%.

Art. 6

Il Cliente deve ritirare i capi entro il termine massimo di 10 giorni da quello indicato per la riconsegna.

Art. 7

Il Cliente deve ritirare i capi entro il termine massimo di 6 mesi da quello indicato per la riconsegna. Superato tale termine la Pulisecco-lavanderia non è più responsabile dei capi giacenti.

Art. 8

Il Cliente deve verificare i capi al momento del ritiro.

Art. 9

Gli eventuali reclami sulle prestazioni della Pulisecco-lavanderia dovranno essere presentati all'atto del ritiro dei capi medesimi e comunque non oltre gli 8 giorni successivi alla data di consegna.

Art. 10

Se il capo non è reperibile alla riconsegna esso non si considera smarrito prima del 30° giorno da quello previsto per la consegna.

Art. 11

La Pulisecco-lavanderia è tenuta al risarcimento del danno per la perdita o il deterioramento totale o parziale dei capi. In ogni caso il risarcimento non potrà essere inferiore al valore commerciale del capo al momento della consegna. Per capi il cui valore è superiore ad Euro 500,00 (cinquecento) ,il Cliente - prima della prestazione - deve obbligatoriamente comunicare alla Pulisecco-lavanderia il valore del capo e la data di acquisto.

Le Parti convengono di applicare le allegate “tabelle di deprezzamento” che formano parte integrante del presente atto.

Art. 12

Le Parti possono ricorrere per una più agevole soluzione della controversia alle perizie tecniche necessarie sul capo oggetto del contendere.

Art. 13

La mediazione/conciliazione (di cui al D.Lgs.28/2010) è obbligatoria per le Pulisecco-lavanderie aderenti alle Associazioni firmatarie del presente atto .

Art. 14

Il ricorso alla mediazione /conciliazione avviene ad opera del Cliente avvalendosi della conciliazione della Camera di Commercio di Trieste.

Art. 15

Le presenti condizioni contrattuali generali sostituiscono le precedenti ed entrano in vigore dalla data della sottoscrizione del presente atto, intendendosi tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta da una della parti, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 16

La presente convenzione vincola le strutture provinciali e/o regionali delle Associazioni firmatarie.

Art. 17

Le Associazioni firmatarie si impegnano a diffondere capillarmente le presenti condizioni contrattuali generali presso i propri Associati e le proprie strutture territoriali. Le Associazioni delle Pulisecco-lavanderie firmatarie si impegnano ad inviare ai propri Associati il testo del presente atto perché sia affisso, in modo visibile alla clientela, nei locali delle Pulisecco-lavanderie, unitamente ad una vetrofania che attesta l'adesione alle condizioni contrattuali generali di prestazione del servizio.